

TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

SEZIONE CIVILE
II GIUDICE DELEGATO

Visto il Decreto Legge n. 9 del 2020, nonché da ultimo il Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020;

- Rilevato che il Decreto dell'8.03.2020 n. 11, all'art. 1 c. 1 prevede che: "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020", mentre al comma 2 prevede che: "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate";
- Che il medesimo Decreto all'art. 2, comma 1 così recita: "Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute...", mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;
- Ritenuto che la stessa *ratio* non può non accompagnare, per il giudice fallimentare, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura di vendita e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dei fallimenti;
- Convenuto pertanto di dover costruire delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

DISPONE QUANTO SEGUE

VENDITE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE (FINO AL 22 MARZO 2020)

È utile richiamare l'art. 1 in base al quale, "(...) dal giorno successivo all'entrata in vigore e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito o alla fine di detto periodo".

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel *periodo cuscinetto* sopra indicato (ossia dal 9 marzo al 22 marzo compreso) vanno intesi come revocati.

Ne consegue, pertanto, la restituzione delle **cauzioni** già depositate.

Pertanto, in riferimento ai procedimenti per i quali sia stata emessa delega ex art. 591 bis c.p.c., ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse si provvede a diramare le seguenti indicazioni:

- 1) **revoca di tutti gli esperimenti** d'asta fissati sino al 22 marzo 2020 mandando al professionista delegato, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD";
- 2) comunicazione ai professionisti incaricati delle vendite **di non accettare più il deposito** delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;
- 3) **il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni** agli offerenti, con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire, presso il luogo ove si svolge l'asta, la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte senza la presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino al 22 marzo 2020 (compreso), a mente dell'art. 1, cit., *sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto.*

Di conseguenza, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del **saldo prezzo**, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le **visite all'immobile** da parte di eventuali interessati.

Si comunichi ai Curatori e Liquidatori, che notizieranno i delegati.

Potenza, li 10 marzo 2020

Il giudice delegato
dott. Sabino Digregorio

